

COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede: Piazza Roma,13 CAP 64041 Tel 0861.979142 Fax 0861.979225 c.f. 00179510672



Ordinanza n° 14/2020 - ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO, SOSTA E FERMATA SU STRADE E VIE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

RITENUTO necessario procedere alla individuazione degli ambiti del centro storico del capoluogo che, nel periodo estivo ed in concomitanza delle manifestazioni pubbliche organizzate nella stagione, necessita, per ragioni di disciplina e sicurezza della circolazione pedonale, assoggettare alle limitazioni previste in materia di circolazione di autoveicoli.

RILEVATO che le vie e spazi pubblici interessati allo scopo risultano essere stati individuati in:

- via S.Antoniano
- via F.Barnabei
- Piazza Roma
- Piazza Marconi
- via B.Celli
- via G.Fuina
- via C.Gentile

RITENUTO opportuno, pertanto adottare idonei provvedimenti e predisporre la necessaria segnaletica provvisoria che tenga conto, peraltro, delle necessità di utilizzazione di detti spazi da parte dei proprietari degli immobili e degli esercizi commerciali ivi ricompresi;

VISTI gli artt. 5/comma 3°, 6 e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione, così come aggiornato dal D.P.R. 16 dicembre n° 610.

VISTO il D.Lvo 267/2000 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1) il divieto di transito, sosta e fermata, con rimozione coatta, su strade e/o su spazi pubblici e vie del centro storico così di seguito individuate:

- via S.Antoniano
- via F.Barnabei
- Piazza Roma
- Piazza Marconi
- via B.Celli
- via G.Fuina
- via C.Gentile

dalle ore 00.00 del giorno 01/08/2020 alle ore 24.00 del giorno 06/09/2020.

2) I divieti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza con l'apposizione della segnaletica mobile negli spazi e zone interessate.

3) In tale periodo e nelle suddette vie e spazi pubblici è consentito esclusivamente:

- il transito e sosta temporanea per il carico e scarico di merci, **esclusivamente dalle ore 2.00 ore 10.00 di ciascun giorno** ed in relazione alle esigenze degli esercizi commerciali ricompresi in tali ambiti e muniti, in tal senso ed in generale, di specifica autorizzazione;
- il transito e sosta temporanea dei mezzi delle forze dell'ordine e/o di emergenza
- il transito e sosta temporanea di soggetti diversamente abili con mezzi muniti del previsto e specifico contrassegno
- il transito e sosta temporanea dei mezzi dell'Amministrazione Comunale o di soggetti autorizzati dalla medesima per esigenze pubbliche
- il transito e sosta temporanea dei mezzi impegnati in operazioni di soccorso e/o sicurezza

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.°1199.

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre da essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Castelli, venga portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo di appositi avvisi indicativi ed informativi da apporre in prossimità e sulle vie e spazi pubblici interessati dai lavori di rifacimento della segnaletica di che trattasi;

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per competenza e/o opportuna conoscenza ai seguenti Enti ed Uffici:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castelli;
- al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- al Responsabile della Polizia Municipale;
- al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Castelli;

CASTELLI il 30/07/2020

Il Sindaco

f.to Rinaldo SECA